



COMUNE DI ERCHIE

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

>>COPIA<<

Determinazione N. 208 del 11/04/2019

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni Sig. Serio Vincenzo. Approvazione atto di transazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che al Comune di Erchie (BR) pervengono innumerevoli richieste di risarcimento danni da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali connessi, a dire degli stessi, all'esistenza di grosse buche sull'asfalto, alla cattiva manutenzione delle strade e/o dei marciapiedi, alla insufficienza e precarietà della rete fognaria e della segnaletica stradale;
- che questo Ente, non essendo coperto di specifica polizza assicurativa, è costretto a riscontrare direttamente le istanze di risarcimento danni pervenute, effettuandone apposita istruttoria;
- che la gestione diretta delle suddette istanze comporta da un lato la necessità di acquisire informazioni, relazioni e perizie al fine di valutare e quantificare il danno, dall'altro la verifica della sussistenza del nesso causale tra evento, responsabilità dell'Ente e danno stesso;
- che il Commissario Straordinario, con propria deliberazione n. 65 del 27/05/2015, ha provveduto a disciplinare la procedura di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni ed ha autorizzato il Responsabile del Servizio Contenzioso a liquidare le istanze di risarcimento fino ad un massimo di € 1.000,00, previo accertamento del danno e specifica istruttoria;

RITENUTO:

- che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada - nel caso di specie, il Comune - riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito (si veda, Cass. VI 07/01/2016 n. 56; Cass. VI 03/02/2015 n. 1896; Cass. III 27/03/2015 n. 6245);
- che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc (ad uno, Cass. VI 22/02/2017, n.4638);

ATTESO CHE:

- in data 30/11/2018, assunta al n. 13218 di protocollo, perveniva istanza a firma del Sig. Serio Armando Francesco, con la quale veniva richiesto il risarcimento dei danni materiali derivati alla autovettura Fiat Panda targata BT613TD; in particolare, sosteneva che in data 27/11/2018, mentre percorreva la Via Paisiello, altezza civico 26, a causa di una buca nel manto stradale, subiva danni;
- con la sopra citata nota veniva richiesto risarcimento di tutti i danni subiti, pari ad € 270,10 IVA inclusa, come da fattura in atti;
- l'Ufficio Contenzioso apriva l'istruttoria con missiva prot. 13288 del 03/12/2018, acquisendo relazione della Polizia Municipale e dell'UTC, attestanti la presenza della suddetta insidia, di poi riparata da ditta incaricata dall'Ente;
- a seguito di colloquio con il Sig. Serio Armando Francesco, si appurava che proprietario della vettura risultava essere il di lui padre e, pertanto lo si invitava a riformulare la richiesta di risarcimento nonché a fornire ulteriori prove del verificarsi dell'evento;
- giungeva nuova richiesta (prot. 561 del 15/01/2019), questa volta a firma del Sig. Serio Vincenzo, proprietario della vettura - come appurato dalla acquisizione del libretto di circolazione - integrata da dichiarazione testimoniale di soggetto presente nelle circostanze di luogo e tempo di verifica del sinistro;

- a seguito di tanto, onde pervenire ad un accordo stragiudiziale della vicenda - che protratta dinanzi all'Autorità Giudiziaria comporterebbe un inutile aggravio di spese per il Comune - il Sig. Serio Vincenzo dichiarava la disponibilità a definire la vertenza, a fronte della richiesta, accentando la somma onnicomprensiva di € 190,00, con applicazione di un concorso di colpa pari al 30%, senza avere null'altro a pretendere e con rinuncia espressa ad intentare qualsivoglia azione giudiziale;

CONSIDERATO che al fine di perseguire il superiore interesse pubblico, l'amministrazione può ritenere necessario rinunciare a difendere la propria posizione dinanzi ad un giudice e transigere con la controparte, in virtù del fatto che la transazione ha sicuramente una convenienza economica in relazione alla incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, valutata in comparazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione n. 65 del 27/05/2015;
- il Decreto Sindacale n. 15/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le ragioni riferite nella parte motiva che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di transazione;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art 183 del Dlgs 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 118/2011, la somma di € 190,00 come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap/art	810	Descrizione	Spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune, risarcimento danni
Missione	1	Programma	11 PdC Finanz. 1.03.02.11.006
CIG	Non previsto		Spesa ricorr. NO
Creditore	Serio Vincenzo		
Causale	Accordo transattivo sinistro del 27/11/2018		
Modal. Finanz.	Fondi comunali		
		Importo	€ 190,00 frazionabile in 12 NO

- 4) di liquidare, previa sottoscrizione dell'atto di transazione, in favore del Sig. Serio Vincenzo (SREVCN65R28B506Z) residente in Erchie alla Via Oria, 68, la somma di € 190,00 a titolo di definitivo e complessivo risarcimento per i danni subiti in data 27/11/2018, tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal professionista e presente agli atti;
- 5) la presente è esecutiva ed efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, mediante copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario;
- 6) la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- 7) sono garantiti gli adempimenti per la trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 165 del 20/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **14/03/2019**

Il Responsabile del Servizio
D.ssa RODI AGATA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 165 del 20/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	810	0	269	1	190,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	581	1	269	SERIO VINCENZO	190,00

Erchie, **11/04/2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. FRACELLA GIUSEPPE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 459

Il 12/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **208** del **11/04/2019** con oggetto:

Richiesta di risarcimento danni Sig. Serio Vincenzo. Approvazione atto di transazione

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 27/04/2019, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **12/04/2019**

Il Responsabile della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.